



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.03.2022;

letto il ricorso promosso da **CIOFFI NORMA** (n. 27.06.1962 a Bologna –

ai sensi della legge 3/2012 e

successive modifiche);

rilevato che la ricorrente ha proposto un Piano del Consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

letta la relazione particolareggiata depositata dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Dott.ssa Anela Kurshumi, conforme alle previsioni dell'art. 9, comma 3bis della legge 3/2012, così come modificato dalla legge 176/2020 citata;

considerato che il Piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a tutti i creditori;

tenuto conto delle integrazioni apportate alla relazione dell'OCC;

dato atto che al Piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, della legge 3/2012 e ss. modifiche (anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 176/2020 sopra citata), e precisamente: l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, la relazione sulla fattibilità del Piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore, corredato dal certificato dello stato di famiglia;

considerato che il Piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.); 1

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che a fronte delle osservazioni pervenute da taluni creditori, la ricorrente ha rettificato ed aggiornato gli importi riconosciuti a ciascun creditore come da prospetto allegato dall'OCC alla relazione depositata il 28.03.2022;

rilevato che appare chiara l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, da intendersi come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, atteso che a fronte di un indebitamento complessivo pari ad euro 29.125,06 (importo rettificato dall'OCC rispetto all'importo di euro 34.884,00 come indicato inizialmente nel Piano), la ricorrente dispone solo del reddito da lavoro pari a € 16.728,00 netti annui;

rilevato che la ricorrente non risulta proprietaria di alcun bene mobile registrato, ad eccezione degli arredi della casa di abitazione impignorabili ex art. 514 c.p.c.;

rilevato che dalla relazione della OCC si evince che la ricorrente ha fatto ricorso al credito per far fronte alle esigenze familiari e a quelle di natura sanitaria, nonché per affrontare le spese legali scaturite dalla causa di separazione dal padre della figlia e dalla causa per la divisione ereditaria intentata dalla sorella;

rilevato pertanto che a seguito delle modifiche intervenute, il Piano ultimo proposto dalla debitrice prevede:

- **il pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 100%** per un totale complessivo di euro 373,34 cui *“verranno pagati con unica rata entro il primo mese dell'omologa del piano”*;
- **il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100%** per un totale di euro 2.567,71 (relativi al compenso dell'OCC per euro 2.406,71 unitamente alle spese vive e di legge pari ad euro 160,80) che verrà corrisposto *“quanto ad euro 1.638,00 in 5 acconti mensili ciascuno di euro 327,60 a partire dal secondo mese successivo all'omologa e la restante quota di euro 930,00 verrà saldata in n. 3 rate mensili di euro 310,00 a partire dal quinto mese successivo all'omologa”*;
- **il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale di soddisfazione del 31,97%**, per un totale complessivo di euro 11.203,05 da corrispondersi in *“28 rate da 300,84 cadauna a partire dal decimo (10) mese successivo all'omologa”*;

rilevato che l'istante può unicamente contare sul reddito da lavoro dipendente percependo uno stipendio netto mensile di euro 1.394,00, al quale va aggiunta la somma di euro 350,00 percepiti dalla stessa a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia con sé convivente;

considerato che il Piano presentato prevede la messa a disposizione della somma mensile di euro 300,00 per un periodo di 3 anni e 2 mesi;

rilevato che l'art. 8 co. 1bis L. 3/2012 dispone che *” la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”* e che l'orientamento giurisprudenziale prevalente propende per la *“possibilità di sospendere gli effetti dei finanziamenti con cessione del quinto, imponendo all'ente di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito”* dal momento che *“il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge (...) soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirli e anche al fine di meglio rispettare la par condicio creditorum, detto credito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari”* (cfr. Trib. di Parma, 28.02.2021);

rilevato che dalla data del presente provvedimento non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore ex art. 12^{ter} della legge 3/2012;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del Piano del Consumatore ex art. 12^{bis}, comma III, della legge 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del Piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 della legge 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12^{bis}, III comma, della legge 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il Piano del Consumatore predisposto da **CIOFFI NORMA** (n. 27.06.1962 a Bologna –
2. dispone che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano come da ultimo integrato;
3. dispone lo scioglimento della cessione del quinto dello stipendio a favore di Unicredit Banca S.p.A. (finanziamento n. _____), con cristallizzazione del debito residuo alla data di deposito del presente provvedimento;
4. attribuisce al professionista incaricato come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge 3/2012;
5. dispone che del presente Decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 6 aprile 2022

Il Giudice Delegato

Antonella Rimondini